

ACCESSO DI S.P.A. A COPIA DELLA RELAZIONE DI STIMA E DEL PROSPETTO DI CALCOLO DELLA RENDITA CATASTALE DI UNITÀ IMMOBILIARI DELL'ACCEDENTE – ACCESSO DIFENSIVO

Ricorrente: S.P.A

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna – Ufficio Provinciale Territorio

FATTO

La Spa, in persona del legale rappresentante in carica pro tempore dott., ha chiesto il 27/9/2016 all'Agenzia delle Entrate copia della relazione di stima e del prospetto di calcolo della rendita catastale di ciascuna delle unità immobiliari costituenti il polo fieristico della S.p.A. S.p.A. (cd.) ed elencate in una visura catastale allegata all'istanza di accesso.

Ha dedotto a sostegno dell'istanza di accesso la pendenza di giudizio tributario per rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari dell'accedente destinate ad attività fieristica, già pendente innanzi alla C.T.P. di Como e ora instaurando innanzi alla C.T.R. di Milano.

Non avendo ricevuto risposta sull'istanza di accesso, parte ricorrente in data 24/11/2016 ha chiesto che la Commissione, riesaminato il caso e valutata la legittimità del diniego tacito opposto dall'Amministrazione assuma le conseguenti determinazioni.

L'accedente ha prodotto copia della notifica alla controinteressata “.....”, tramite p.e.c., evidenziando di aver comunque trasmesso anche a mezzo plico raccomandato copia della richiesta di riesame.

In data 23/1/2017 è pervenuta memoria dell'Agenzia.

DIRITTO

La Commissione richiama sulla possibilità di esercitare, nei confronti del controinteressato, il diritto di accesso anche in via telematica, i principi sanciti dal “codice dell'amministrazione digitale” di cui al d.lgs. 82/2005 (sul punto cfr. parere espresso dalla Scrivente nella seduta del 14 giugno 2012).

Nella fattispecie in esame, è stata data prova dell'avvenuta accettazione e consegna all'indirizzo pec, tratto dall'apposito registro.

Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, con le limitazioni ivi stabilite.

Nel caso in questione l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e riposa nel diritto di difesa, attesa la pendenza del giudizio concernente la rideterminazione di unità destinate ad attività fieristiche.

Né colgono nel segno le argomentazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Infatti, in materia di diritto di accesso agli atti inerenti procedimenti tributari, l'art. 24, L. n. 241/90, va interpretato nel senso di vietare l'accesso agli atti di un accertamento fiscale fino a quando non si sia concluso, con la notificazione del provvedimento con cui l'Amministrazione finanziaria definisce la sua pretesa fiscale nei confronti del contribuente (avviso d'accertamento, avviso di liquidazione, e simili), in quanto intuibili esigenze di riservatezza delle indagini fiscali giustificano che il contribuente non sia posto a conoscenza, fino a quel momento, della documentazione impiegata nella verifica fiscale (cfr. T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, 17-11-2009, n. 2916).

Tale norma non concerne la diversa fattispecie della pendenza di un giudizio tributario.

Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, inoltre, non rileva la circostanza che si tratti di stima di immobili a destinazione speciale, senza possibilità di comparazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 7 febbraio 2017)